

Riunione del 24 gennaio 2008

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Massimo Rosi
	Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF/20/08 – Appello della tesserata Valentina Testini avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale – Comunicato Ufficiale n.9 del 21/12/2007 - sospensione da ogni attività federale dell'appellante per mesi sei.

La CAF

letto l'appello con il quale l'atleta Valentina Testini chiedeva la riforma della sentenza della Commissione Giudicante Nazionale, affissa il 21 dicembre 2007, con la quale le era stata inflitta la sospensione da ogni attività federale per mesi sei;

esaminati gli atti e ascoltato per la ricorrente l'Avv. Francesco Termini nella riunione del 24 gennaio 2008, ritiene non sussistano validi elementi per modificare il motivato giudizio della Commissione Giudicante Nazionale.

Occorre, in via preliminare sottolineare come le motivazioni addotte attraverso il ricorso in appello a firma dell'atleta differiscano totalmente da quelle contenute nelle "note conclusive" che la Commissione ha accettato unicamente come verbalizzazione della discussione poi svolta dall'estensore delle note stesse Avv. Termini, comparso quale procuratore della ricorrente.

La formulazione dell'art.90 R.G., impedisce comunque a questa Commissione ogni esame su motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di appello.

A proposito di questi ultimi si rileva la sostanziale inconsistenza dell'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva dell'atleta a subire le sanzioni in quanto "non tesserata" al momento dei fatti; l'atleta era stata tesserata nelle precedenti stagioni sportive ed è tesserata nella corrente stagione onde soluzioni di continuità meramente formali non possono influire in alcun modo sull'applicabilità delle norme disciplinari.

Circa gli addebiti, ritenuta l'autenticità della non disconosciuta sottoscrizione dell'atleta in calce all'impegno assunto nei confronti della A.S. Pallavolo Aquila Azzurra Trani, si rileva come l'atleta abbia in un primo momento tentato di accreditare la tesi dell'abuso di biancosegno, e, successivamente quella della mancata percezione della portata del documento sottoscritto.

Ora, a parte il rilievo che appare assai improbabile che un'atleta ventiquattrenne, da diverso tempo militante in sodalizi sportivi non fosse in grado di rendersi conto della portata degli impegni assunti, appare ancor più difficile credere che con la medesima inconsapevolezza la Testini si sia prestata a posare per foto destinate alla stampa indossando la maglia dell'Aquila Azzurra ed abbia rilasciato

interviste (mai oggetto di rettifica o smentita) intese ad accreditare la sua certa e prossima partecipazione al campionato nelle fila del predetto sodalizio.

Ciò che è stato contestato all'atleta, infatti non è il mancato adempimento ad un "contratto", la cui portata civilistica è, e deve rimanere estranea alle Norme Federali, quanto, piuttosto, la violazione del principio di lealtà sportiva nei confronti del Sodalizio al quale l'atleta non ha neppure sentito il bisogno di comunicare il proprio ripensamento.

P.Q.M

respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 01.02.2008